

distruzione della cosa portata in albergo sia dovuta a colpa sua, dei suoi ausiliari o familiari. In tali casi quindi l'albergatore risponderà senza limiti di valore, mentre egli non sarà tenuto a rispondere per il deterioramento, sottrazione o distruzione della cosa dovuta al cliente, alle persone che l'accompagnano o che sono al suo servizio, a forza maggiore o alla natura della cosa. Il cliente dal canto suo, per potersi valere delle disposizioni in esame, dovrà denunciare il fatto all'albergatore senza ritardo.

*E' importante sapere che l'albergatore non può escludere o limitare la propria responsabilità tramite patti o dichiarazioni preventive, pertanto tali clausole contrattuali, anche laddove sottoscritte dalle parti, resterebbero totalmente prive di efficacia.* In ogni caso

**le disposizioni previste nella sezione del codice civile relative al deposito in albergo non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi né agli animali vivi, mentre sono applicabili anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti balneari, stabilimenti di pubblici spettacoli, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.**

Tuttavia, l'obbligo di sorveglianza per la tutela delle cose portate in albergo dal cliente e non consegnate in custodia è più esteso di quello incombente al **RISTORATORE** o al trattore, stante la differenza strutturale delle due imprese e di godimento delle rispettive prestazioni. Infatti per l'albergatore sussiste la responsabilità per tutte le cose portate dal cliente in albergo, mentre per il ristoratore tale responsabilità, per le cose non affidategli in custodia, sussiste solo per quelle di cui è opportuno liberarsi per il miglior godimento del servizio (cappotto, cappello, ombrello), restando invece sotto il controllo e sotto la responsabilità del cliente tutte le altre che non costituiscono intralcio alla consumazione del pasto. Pertanto, sulla scorta di tale principio, la Cassazione non ha ritenuto responsabile il ristoratore per la perdita da parte del cliente di un accendino d'oro che egli aveva lasciato sul tavolo del locale e di cui era stata denunciata dopo poco la scomparsa (Cass. Sent. 8268/87), mentre è stata affermata la responsabilità del ristoratore nel caso della consegna di una pelliccia, poi sparita, al cameriere di ristorante perché venisse portata nell'apposito guardaroba, essendo in questo caso inequivocabile la consegna in cu-



stodia (Cass. Sent. N. 4445/85).

La Suprema Corte, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità del ristoratore e il tipo di responsabilità (limitata ex art. 1783 c.c. o illimitata ex art. 1784 c.c.), ha altresì affermato che il giudice di merito deve accertare se il cliente, indipendentemente da una specifica dichiarazione negoziale, per le modalità o il contesto in cui ha consegnato la cosa al gestore o ai suoi dipendenti, ha inteso affidarla alla loro custodia (nel qual caso la responsabilità è illimitata), ovvero se essi si sono limitati a prestargli una cortesia conforme agli usi (nel qual caso la responsabilità deve ritenersi limitata ex art. 1783 c.c.). In applicazione di tale principio è stata riconosciuta la responsabilità limitata del ristoratore nel caso di una cliente che aveva consegnato la pelliccia al cameriere di un ristorante sprovvisto di guardaroba, che l'aveva appesa all'appendiabiti. In tal caso infatti la Cassazione ha affermato l'equivocità della circostanza ai fini dell'affidamento del bene in custodia al gestore, potendo esso restare nella sfera di controllo del cliente, anche avuto riguardo al luogo ove l'appendiabiti era situato (Cass. sent. n. 1537/97).

*Pertanto, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, la responsabilità del ristoratore sarà illimitata, ogni volta in cui la cosa gli venga consegnata espressamente ai fini della custodia o comunque che tale finalità possa desumersi dalle circostanze e dal contesto, sarà limitata nel caso degli oggetti che il cliente consegni allo scopo di poter usufruire in modo migliore della prestazione (cappotto che venga appeso all'appendiabiti, ombrello), non sussisterà alcuna responsabilità nel caso di oggetti che restino nella disponibilità e nel controllo del cliente e che non intralcino il godimento della prestazione (accendino lasciato sul tavolo del ristorante).*

*Pertanto, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, la responsabilità del ristoratore sarà illimitata, ogni volta in cui la cosa gli venga consegnata espressamente ai fini della custodia o comunque che tale finalità possa desumersi dalle circostanze e dal contesto, sarà limitata nel caso degli oggetti che il cliente consegni allo scopo di poter usufruire in modo migliore della prestazione (cappotto che venga appeso all'appendiabiti, ombrello), non sussisterà alcuna responsabilità nel caso di oggetti che restino nella disponibilità e nel controllo del cliente e che non intralcino il godimento della prestazione (accendino lasciato sul tavolo del ristorante).*

Un'altra fattispecie di contratto di deposito su cui la Suprema Corte è stata molte volte chiamata a pronunciarsi soprattutto negli anni più recenti è quella relativa al **parcheggio ed al rimessaggio degli autoveicoli**, ma su tale argomento, tenuto conto del particolare interesse che lo stesso può destare nei lettori di questa rivista, ci intratteremo diffusamente nel prossimo numero.